



DIREZIONE

Decreto n. 836 del 27/10/2023

Direttrice: Simonetta Cannoni

Responsabile del procedimento: Sonia Calosi

Pubblicità/Pubblicazione: Atto non riservato.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi articolo 23 comma 1 lettera b Dlgs 33/2013

Ordinario

Immediatamente eseguibile

Allegati n:

Oggetto: Costituzione fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l' anno 2023

MOVIMENTI CONTABILI

| Voce di bilancio/iniziativa | Tipo movimento | importo |
|---|----------------|---------|
| B.9.a "Personale" | SPESA | 562.972 |
| B.9:b " Oneri sociali su spese personale" | SPESA | 133.987 |
| D.20 " Irap su retribuzione" | SPESA | 47.853 |

LA DIRETTRICE

PREMESSO che la legge 27 dicembre 2017, n. 205 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* :

- all'art.1, commi da 793 a 797, prevede il trasferimento del personale delle Città metropolitane e delle Province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n.190 alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego e la successione, della medesima regione o dell'agenzia o ente regionale, nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della legge;
- all'art. 1, comma 799, prevede che *“[...] Al personale con rapporto di lavoro subordinato trasferito ai sensi dei commi da 793 a 797 si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale a valere sulle risorse finanziarie di cui ai commi 794 e 797 e, ove necessario, su quelle regionali, garantendo in ogni caso l'equilibrio di bilancio. [...]”*;
- all'art. 1, comma 800, prevede che, al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale trasferito *“[...] a decorrere dal 01/01/2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato posso essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto [...] al personale trasferito [...]”*;

PREMESSO altresì che la legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 *“Agenzia regionale toscana per l'Impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni in materia di riordino del mercato del lavoro”*, prevede, all'art. 21 *“Determinazione dei fondi per il salario accessorio e per la retribuzione di posizione e di risultato”* che *“In prima applicazione, per l'anno 2018, le risorse per il salario accessorio dei dipendenti dell'Agenzia, appartenenti al comparto delle funzioni locali sono determinate, in analogia con i criteri di cui all'articolo 1, comma 800, della l. 205/2017, in un importo non superiore a quello ottenuto moltiplicando il valore medio individuale del trattamento economico accessorio, anno 2018, del personale regionale, per il numero di unità di personale delle categorie soggetto a trasferimento. A decorrere dal 2019, si procede, con le stesse modalità, per il finanziamento della dotazione organica dell'Agenzia, come definita ai sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera a). Le risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti sono determinate con le stesse modalità di cui al comma 1.”*;

PREMESSO infine che la legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 *“Agenzia regionale toscana per l'Impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni in materia di riordino del mercato del lavoro”*, prevede, all'art. 22 *“Disposizioni transitorie sul trattamento giuridico ed economico accessorio del personale trasferito”* e nello specifico al comma 3 che fino alla conclusione delle procedure di attribuzione degli incarichi *“la retribuzione di cui all'articolo 27 del CCNL dell'area della dirigenza del comparto delle regioni e delle autonomie locali 23 dicembre 1999 riconosciuta, alla data del trasferimento, dalle amministrazioni di provenienza al personale con qualifica dirigenziale trasferito, continua a essere corrisposta dall'Agenzia, nella misura comunicata dalle medesime amministrazioni di provenienza.”*;

VISTO il CCNL relativo al personale dell'area delle funzioni locali triennio 2016 – 2018 sottoscritto in data 17.12.2020 ed in particolare gli articoli da 56 a 58 che regolano la costituzione annuale del fondo ed il relativo utilizzo;

RICHIAMATO l'art. 57 del citato CCNL che disciplina la costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente ed in particolare il comma 2 che prevede che *“Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui al comma 1 è costituito con le seguenti risorse:*

- a) *Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui al comma 1 è costituito con le seguenti risorse: a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili -negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 -*

- destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del presente CCNL, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno";*
- b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d. lgs. n. 165/2001;*
 - c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;*
 - d) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60;*
 - e) risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili.*

e il successivo comma 3 prevede che "[...]Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo";

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, ed in particolare l'art. 71 comma 1 e le relative indicazioni operative fornite dalla Conferenza delle Regioni, che, nel definire il trattamento economico spettante ai dipendenti nei primi dieci giorni di assenza per malattia, prevedono che i risparmi da ciò derivanti, resi indisponibili alla contrattazione integrativa, vadano a migliorare i saldi di bilancio delle Amministrazioni non statali;

VISTO il d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare, all'art. 23 il comma 2, che prevede che "[...] a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. [...]";

VISTO il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che stabilisce, all'art. 11, che "In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:

- a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*
- b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23."*

DATO ATTO che, sulla base delle risultanze - considerate al netto della riduzione ex art.1. comma 3 , lett.e) del CCNL 12/02/2002 e delle decurtazioni applicate anche ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 - del Decreto di Regione Toscana n. 11473 del 10/07/2019 di quantificazione, in sede consuntiva, del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente della Regione Toscana, anno 2018, con Decreto del Direttore dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego n. 381 del 21 novembre 2019, si è provveduto, in applicazione dell'art. 21, commi 1 e 2, della L.R. 28/2018, alla determinazione del valore medio della retribuzione di posizione e di risultato, anno 2018, della dirigenza di

Regione Toscana anno 2018 ed alla conseguente quantificazione, moltiplicando tale valore medio individuale per il numero di unità di personale dirigente soggetto a trasferimento, delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2018, primo anno di applicazione, del personale dirigente dell'Agenda nuova costituzione, così come risultante dalla seguente tabella 1:

| AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO (ARTI) QUANTIFICAZIONE IN SEDE CONSUNTIVA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA - ANNO 2018 - | | | | |
|--|--|--|---|---|
| REGIONE TOSCANA - QUANTIFICAZIONE IN SEDE CONSUNTIVA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA - ANNO 2018 - al netto delle decurtazioni applicate e della riduzione ex Art.1. comma 3 – lett.e) del CCNL 12/02/2002 | PERSONALE DIRIGENTE DI REGIONE TOSCANA - ANNO 2018 - PIANTA ORGANICA | VALORE MEDIO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA DI REGIONE TOSCANA | PERSONALE DIRIGENTE SOGGETTO AL TRASFERIMENTO ALL'AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO - ARTI - dalle Province e Città Metropolitana di Firenze al 28/6/2018 | QUANTIFICAZIONE IN SEDE CONSUNTIVA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA - ANNO 2018 - AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO (ARTI) |
| 7.808.458 | 125 | 62.467,66 | 4 | 249.871 |

tabella 1

DATO ATTO, pertanto, che al fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza dell'Agenda Regionale Toscana per l'Impiego per l'anno 2023 affluiscono le seguenti risorse, così come riepilogate nella successiva tabella 2 :

Risorse stabili

1. Unico importo annuale risorse certe e stabili (art. 57 del CCNL 2016-2018) per un importo pari a Euro 562.209, che corrisponde all'importo unico consolidato, destinato alla retribuzione di posizione e di risultato; l'importo determinato è così composto:
 - i. Euro 437.274 relative alle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato dell'anno, calcolato in applicazione dell'art. 21, commi 1 e 2, della L.r. n. 28/2018 (art. 57, comma 2, lett. a) del CCNL 2016-2018);
 - ii. Euro 124.935 relative alle risorse necessarie per sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale dirigente derivanti dalla determinazione della dotazione organica avvenuta proprio decreto n. 51/2023, approvata con DGR n. 225/2023 – che conferma le dotazioni organiche approvate negli anni precedenti – per le quali, stanti le previsioni di cui all'art.11, comma 1, lett. b), della Legge 112/2019 di conversione del D.L. n. 135/2018, non opera il limite di cui all'art.23, comma 2 , del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 (art. 57, comma 2 lett. c) del CCNL 2016-2018);

Risorse Variabili

2. un importo pari ad Euro 763 corrispondente alle risorse residue non integralmente utilizzate nell'anno 2022 (art. 57. comma 3 del CCNL 2016-20018);

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE

Art. 57 CCNL 2016-2018 – ANNO 2023

PROSPETTO RISORSE STABILI E VARIABILI**- Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI) -**

| Descrizione | IMPORTO |
|--|---------|
| RISORSE STABILI | |
| Unico importo annuale risorse certe e stabili (art. 57, c.2, lett. a) CCNL 2016-2018) | 562.209 |
| di cui quota per il finanziamento di posti dirigenziali di nuova istituzione (art. 26, c.3, CCNL 23.12.1999) | 124.935 |
| | |
| Totale risorse stabili | 562.209 |
| RISORSE VARIABILI | |
| Economie residue anno precedente (art. 57, c.3, CCNL 2016-2018) | 763 |
| | |
| Totale risorse variabili | 763 |
| | |
| TOTALE | 562.972 |

tabella 2

DATO ATTO, inoltre, che le risorse di cui al precedente punto 1, come riportato in tabella 2, sono calcolate in applicazione dell'art. 21, commi 1 e 2, della L.r. n. 28/2018, al netto delle decurtazioni di cui al medesimo art.23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75;

RILEVATO che le somme non corrisposte ai dipendenti in applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L. n. 112/2008 succitato, una volta quantificate, saranno rese indisponibili alla contrattazione;

Visto il Bilancio preventivo 2023 ed il Bilancio pluriennale 2023-2025 dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego, adottato con Decreto del Direttore n. 822 del 30 novembre 2022 e approvato con DGR n. 868 del 24/07/2023;

VERIFICATO che il Bilancio Preventivo 2023 alle voci "B.9.a -Personale", "B.9.b - Oneri sociali su spese personale" e "D.20 - Irap su retribuzione" presentano la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che il presente atto deve essere sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori ai sensi dell'articolo 21 novies comma 3 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32;

DATA informazione alle Rappresentanze sindacali dei lavoratori;

VISTI i seguenti atti normativi:

- L.r. n. 8 giugno 2018, n. 28 "Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. n.32/2002. Disposizioni in materia di riordino del mercato del lavoro";
- Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 109 del 29 aprile 2021 con cui la sottoscritta è stata nominata Direttore dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego;
- Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego (ARTI) approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1301 del 27/11/2018;
- Decreto del Direttore n. 179 del 19/05/2021 avente per oggetto "Definizione del nuovo assetto dei Settori territoriali dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego"
- Decreto del Direttore n. 365 del 26/08/2021 avente per oggetto "Adozione del Modello Organizzativo a tendere dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego – Definizione strutture organizzative a presidio dei processi trasversali";
- L.r. n. 1 del 08.01.2009 "Testo Unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale";
- Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 marzo 2010, n. 33/R;

- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 avente per oggetto “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- CCNL area Funzioni Locali triennio 2016 – 2018 sottoscritto in data 17.12.2020;

DECRETA

1. di determinare, per i motivi espressi in narrativa, la quantificazione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego per l’anno 2023, come risulta dalla seguente tabella 3:

| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE | |
|--|----------------|
| Art. 57 CCNL 2016-2018 – ANNO 2023 | |
| PROSPETTO RISORSE STABILI E VARIABILI | |
| - Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (ARTI) - | |
| Descrizione | IMPORTO |
| RISORSE STABILI | |
| Unico importo annuale risorse certe e stabili (art. 57, c.2, lett. a) CCNL 2016-2018) | 562.209 |
| di cui quota per il finanziamento di posti dirigenziali di nuova istituzione (art. 26, c.3, CCNL 23.12.1999) | 124.935 |
| Totale risorse stabili | 562.209 |
| RISORSE VARIABILI | |
| Economie residue anno precedente (art. 57, c.3, CCNL 2016-2018) | 763 |
| Totale risorse variabili | 763 |
| TOTALE | 562.972 |

tabella 3

2. di dare atto che la determinazione del fondo è operata in via preventiva e che pertanto essa potrà essere oggetto di aggiornamento in relazione a voci del fondo la cui quantificazione può avvenire compiutamente soltanto in fase di consuntivo;
3. di dare atto che le somme non corrisposte ai dipendenti in applicazione dell’art. 71, comma 1, del Decreto Legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, una volta quantificate, saranno rese indisponibili alla contrattazione;
4. di imputare la suddetta spesa alle seguenti voci del Bilancio Preventivo 2021, che presentano la necessaria disponibilità:
 - “B.9.a -”Personale” per Euro 562.972;
 - “B.9.b - “Oneri sociali su spese personale” per Euro 133.987;
 - “D.20 - “Irap su retribuzione” per Euro 47.853;
5. di trasmettere il presente decreto al Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 21 novies comma 8 e 9 della L.r. n. 32/2002;
6. di pubblicare il presente atto nell’apposita sezione presente sul sito istituzionale di Agenzia Regionale Toscana per l’impiego ai sensi della normativa vigente.

LA DIRETTRICE
Simonetta Cannoni

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il presente atto è conservato negli archivi informatici di Agenzia regionale toscana per l’impiego ai sensi dell’art. 22 del citato decreto.